

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4241

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARNAUD, BISAGLIA, PUCCI ERNESTO, SEMERARO e NEGRARI

Presentata l'11 luglio 1967

Garanzia dello Stato sui mutui contratti dalle province per il pareggio dei bilanci

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 2 del decreto-legge luogotenenziale 28 agosto 1944, n. 211 prevedeva che il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con quello del tesoro, accordasse la garanzia dello Stato per i mutui contratti dagli Enti locali per integrare i disavanzi economici dei bilanci; il presupposto immanente alla concessione di detta garanzia era costituito dalla circostanza che l'Ente mutuatario fosse nella impossibilità di costituire esso stesso, in tutto o in parte, la garanzia necessaria.

Quindi, originariamente, la garanzia dello Stato a favore dei debiti contratti dagli Enti locali per risanare i bilanci deficitari era totale e cioè riguardava l'intero importo del mutuo contratto da ambedue le specie degli Enti autarchici territoriali (comuni e province).

Tale sistema e tali criteri sono stati successivamente modificati dal legislatore.

Infatti, con legge 22 maggio 1956, n. 495 venne ridotta la garanzia da concedersi da parte dello Stato all'80 per cento dell'importo del mutuo autorizzato; successivamente, con legge 3 febbraio 1963, n. 56, tale limitazione venne eliminata per i comuni, mentre venne confermata per le province.

Da questo momento, pertanto, il legislatore discriminò l'intervento dello Stato secondo che esso riguardasse i comuni e le province, dando per i primi una garanzia assoluta e globale, mentre per le province, come si è

visto, tale garanzia veniva limitata all'80 per cento del mutuo autorizzato.

Con legge 6 agosto 1966, n. 637 sono state prorogate per gli anni 1966-67 le disposizioni dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56 per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari; pertanto, per i futuri esercizi finanziari fino al 1968, i comuni e le province rimarranno ancora discriminati in merito alla entità del debito coperto dalla garanzia dello Stato, essendo prevista al 100 per 100 la garanzia solo a favore delle Amministrazioni comunali.

È fondata su presupposti di natura giuridica, finanziaria e di carattere equitativo tale disparità di trattamento? Oppure non sembra contraddittorio che il legislatore, a proposito della risoluzione di un grave problema riguardante al tempo stesso i comuni e le province, predisponga una garanzia statale meno incisiva a favore delle province?

La risposta a tali quesiti non può non prescindere da un esame del procedimento attraverso il quale lo Stato arriva a concedere la propria garanzia.

Lo Stato prima di risolversi a accordare la propria garanzia — cioè ad assumere una propria obbligazione sussidiaria ed accessoria in riferimento alla estinzione del mutuo contratto da un altro Ente pubblico (comune e provincia) — deve accertare con ocularità che l'Ente mutuatario non abbia più cespiti dele-

gabili, cioè non sia in grado di offrire una propria autonoma garanzia.

E come può il legislatore prevedere in maniera astratta, aprioristica, insindacabile e perciò arbitraria che le province abbiano in ogni caso cespiti delegabili idonei a coprire il rimanente 20 per cento dell'importo del mutuo?

Sappiamo tutti che le entrate provinciali sono costituite, in linea principale, da partecipazioni a tributi erariali, le quali non sono accettabili in delegazioni da parte degli enti finanziatori se non per specifici tipi di finanziamento e a seguito di norme speciali.

La situazione al riguardo, sempre in linea astratta e teorica, è più favorevole per i comuni i quali hanno entrate proprie che pure possono essere accettate dagli Istituti di credito (Cassa depositi e prestiti, Casse di risparmio ed Enti finanziatori analoghi) per la valutazione di una autonoma garanzia relativa alla concessione dei mutui.

Pertanto si appalesa in tutta la sua evidenza l'inopportunità, se non l'ingiustizia, che, mentre i comuni con bilanci deficitari senza cespiti delegabili hanno diritto alla garanzia statale sul 100 per 100 del mutuo contratto a pareggio del bilancio, le province che versino nella stessa situazione dei comuni siano coperte dalla garanzia statale solo nel limite dell'80 per cento, mentre per il restante 20 per cento sono costretti a dover offrire propri mezzi autonomi di garanzia.

Tale carenza legislativa si manifesta in tutta la sua gravità in riferimento all'attuale critica situazione di dissesto dei bilanci provinciali.

Infatti, il peggioramento della finanza locale che costringe ogni anno a pareggiare i bilanci con mutui di importo sempre maggiore, toglie la speranza di soluzioni del genere per l'avvenire.

Se le amministrazioni non avranno cespiti delegabili in un prossimo futuro, quale sarà la loro situazione? Quali le responsabilità degli amministratori?

Alla luce di quanto illustrato si impone, da parte del legislatore, un intervento risolutivo nel senso di eliminare anche per le province quella illogicità riscontrata già per i comuni.

Pertanto, con la presente proposta di legge si intende modificare l'articolo 2 della legge 6 agosto 1966, n. 637 « Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli esercizi 1966, 1967 e 1968 », abrogare il 4° comma e sostituire il 5° comma dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56 « Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli esercizi 1962, 1963, 1964 e 1965 », nel senso di sancire legislativamente che la garanzia dello Stato sia concessa, fino alla concorrenza del 100 per 100 anche a favore delle province che non abbiano cespiti delegabili.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il 4° comma dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56 è abrogato.

ART. 2.

Il 5° comma dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56 è sostituito dal seguente:

« La garanzia dello Stato, di cui all'articolo 2 del decreto-legge luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, è concessa fino alla concorrenza del 100 per 100 per i comuni e le province che non hanno cespiti delegabili ».

ART. 3.

L'articolo 2 della legge 6 agosto 1966, n. 637 è modificato come segue:

« Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56 sono prorogate per gli anni 1966-67 e 1968 con le modifiche apportate al V comma dalla presente legge e ad eccezione del IV comma abrogato espressamente da tale legge.

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.